

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N.19 MEZZI MARCA FIAT

ART. 1

OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di "N.19 MEZZI MARCA FIAT". L'importo della fornitura posto a base d'asta, per l'acquisto dell'automezzo di cui al presente appalto, ammonta ad Euro 431.000,00 (Euro Quattrocentotrentumila/oo) oltre I.V.A..

ART. 2

CARATTERISCTICHE E DATI TECNICI

I mezzi devono possedere le seguenti caratteristiche:

-n.19 DOBIO' CARGO Passo corto 1500 Blue HDI 130CV MT6 gasolio di colore bianco immatricolato autocarro N1

Il Doblo' dovrà avere i seguenti OPTIONAL se già non previsti:

- **CLIMATIZZATORE MANUALE**
- **SENSORI PARCHEGGIO E TELECAMERA PARCHEGGIO**
- **FRENATA DI EMERGENZA ASSISTITA**
- **BLUETOOTH E RADIO**
- **COMANDI AL VOLANTE**
- **PORTA LATERALE SCORREVOLE DESTRA**
- **RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI**
- **PARATIA FISSA**
- **PNEUMATICI 195/60 R16C**



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

- **PORTATA MAGGIORATA**
- **PNEUMATICI 4 STAGIONI**
- **SEDILE REGOLABILE LONGITUDINALMENTE E IN ALTEZZA**

I prezzi dei Doblo' devono essere comprensivi di messa su strada e IPT.

Art. 3

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo a base d'asta è di: Euro **431.000,00** (Euro Quattrocentotrentumila/00) comprensivo degli oneri di sicurezza EURO 0,00 IPT e messa su strada .-

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà prodotto l'offerta complessiva più bassa e comunque inferiore all'importo complessivo a base d'asta. Nel caso di perfetta parità dei valori offerti, dunque al livello del secondo decimale, si procederà con l'aggiudicazione a mezzo estrazione a sorte.

Nel caso si dovesse procedere all'aggiudicazione a mezzo estrazione a sorte, la stessa avverrà in seduta pubblica invitando espressamente a partecipare le Ditte oggetto dell'estrazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla negoziazione della fornitura con la/le Ditta/e aggiudicatrici.

Art.4

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- Resa franco destino presso la Nostra sede in Via Bellatalla n.01 Loc. Ospedaletto Pisa entro e non oltre 160 giorni dalla firma del contratto e non prima del 07/01/2027 .**
- Accettazione delle condizioni di pagamento che avverrà tramite bonifico bancario a 60 gg, fine mese data fattura.**



Art. 5

PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) al giorno per ogni singola auto non consegnata, fino ad un massimo ritardo di giorni trenta, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 del cod. civile.

L'aggiudicatario in tal caso non potrà sollevare alcuna eccezione né pretendere alcuna somma per alcun titolo.

Sarà compito dell'Azienda (Acque Spa) comunicare l'ammontare effettivo della penale a fornitura ultimata.

Art. 6

PENALI PER DIFFORMITA'

L'intera fornitura dovrà essere completamente rispondente al capitolato tecnico. In caso di difformità, questa Azienda contesterà immediatamente sia per fax che per lettera raccomandata la singola consegna e sarà applicata una penale del 10% sul valore della partita difforme.

Ferme restando l'applicazione delle penali, la ditta dovrà sostituire la fornitura non conforme con altra idonea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a far data dal giorno di contestazione.

Qualora anche la fornitura in sostituzione risultasse non conforme verranno nuovamente applicate integralmente le penali previste, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1457 cod. civ. con effetto dalla data di contestazione dell'inadempimento e con riserva di chiedere all'impresa il maggior costo.

Sarà compito di questa Azienda comunicare l'ammontare effettivo della penale e del maggior costo.

Art. 7

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie in cui le Parti non ricorrano all'arbitrato e per provvedimenti comunque riservati alla Autorità Giudiziaria Ordinaria sarà competente il Foro di Pisa.

Art. 8

SUBAPPALTO

Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Conformemente alle indicazioni dell'ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d'opera, si procederà a vietare all'appaltatore l'eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l'attività svolta in cantiere dall'operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto,

l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

Art. 10

REVISIONE PREZZI E ANTICIPAZIONE

Il corrispettivo contrattuale non potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, in quanto trattasi di prestazione ad esecuzione istantanea (forfait)

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e regolata, ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/2023, da regolamento della Stazione Appaltante, per il presente appalto non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

Art. 11

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti all'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Il L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'ART. 1 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi/forniture o parti di servizi/forniture che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore - nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento della prestazione sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento riferito allo stato di avanzamento delle prestazioni precedenti.

In occasione di ciascun stato di avanzamento della prestazione, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, la Committente potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 35/2023, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- f) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 60 giorni;

l) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest'ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

Art. 13

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'appaltatore debbono rendere disponibile l'informativa relativa ai dati trattati (l'informativa di Acque S.p.A. è disponibile sul sito di Acque S.p.A. all'indirizzo <http://www.acque.net/node/322>, quella dell'appaltatore è fornita in sede di presentazione dell'offerta). La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Il Committente ha nominato un Data Protection Officer, contattabile, in merito alle policy e alle prassi adottate, al seguente indirizzo: dpo@acque.net; l'aggiudicatario comunicherà all'atto di sottoscrizione del contratto quadro, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati, attraverso l'invio della propria informativa. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. Il Committente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l'esecuzione delle attività previste dal Contratto. In tal senso, il Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità

del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto all'Appaltatore che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento). In particolare, l'Appaltatore, anche per tramite del proprio personale, dovrà trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel Contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute.

Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati all'Appaltatore o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, l'Appaltatore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto. L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

17. Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

18. Rinvio - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.



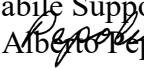
Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Art. 14

RINVIO - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Pisa 04/09/2026

Il Responsabile Supporto Operativo

Alberto Pepoli

Il Direttore della Gestione Operativa

Ing. Roberto Cecchini

